

Studio Legale
Avv. Carmelina di Gifico
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Avv. Natalia di Gifico
corso M. R. Imbriani n. 187 - 76125 Trani (Bt)
Telefono e Fax 0883-585.045 - Mob.: 320-644.65.64
e-mail: studiolegaledigifico@libero.it
carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it
ECC.MA CORTE di CASSAZIONE

RG. 7172/2022

Sezione Civile-Tributaria

RICORSO per CASSAZIONE

per: la **STUDIOCINQUE OUTDOOR s.r.l.**, corrente in Corato (Ba), alla via Gravina, S.P. 238, Km 11,700 P.I. 07128730723, in persona del legale rappresentante p.t., sig. **Giuseppe Strippoli**, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato, da intendersi steso in calce al presente atto, dall'avv. **Carmelina di Gifico** (C.F.: DGFCML75C64A883D), con numero di telefax: 0883-58.50.45, ed indirizzi di posta elettronica, anche certificata: studiolegaledigifico@libero.it e carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it, cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, come per legge, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il citato domicilio telematico di posta elettronica certificata: carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it o, solo in alternativa, in caso di irreperibilità presso tale recapito digitale, in Roma (Rm), alla piazza Americo Capponi n. 13, c.a.p. 00193, presso "**Studiocinque Outdoor s.r.l.u.- dr. P. Strippoli**"; **- ricorrente**

contro

- il **COMUNE di MODUGNO** (C.F. 80017070725), in persona del Sindaco p.t., nonché, ai fini del presente ricorso, in forza della costituzione avversaria presso la C.T.R. di Bari, in persona del Funzionario IMU – Dott. Fulvio P. Gesmundo (ex art. 1, comma 778, Legge 160/2019), da cui l'Ente è rappresentato e difeso, p.e.c., indirizzi p.e.c., come da pubblici Elenchi (RegindE-P.s.t.- Registro PP.AA.; Indice PP.AA.) nonché, come da sito *internet* istituzionale del Comune di Modugno e come, anche da dichiarazione resa in corso di costituzione in giudizio in secondo grado: tributi.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it; sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it e comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, fax: 080-58.65.522, e, altresì,

Studio Legale
Avv. Carmelina di Gifico
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Avv. Natalia di Gifico
corso M. R. Imbriani n. 187 - 76125 Trani (Bt)
Telefono e Fax 0883-585.045 - Mob.: 320-644.65.64
e-mail: studiolegaledigifico@libero.it
carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it

con sede legale in Modugno (Ba), alla Piazza del Popolo n. 16 nonché piazzetta "La Corte", -resistente-

avverso

- la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sede di BARI, sez. 4^a, N. 3113/2021, resa in data 10.11.2021 e depositata in Segreteria in data 29.11.2021, R.G. n. 2157/2018, con la quale veniva accolto l'appello proposto dal Comune di Modugno per la riforma della sentenza di primo grado n. 648/03/2018, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. 3^a, sul ricorso n. R.G. 3590/2016, il giorno 22.05.2017 e pubblicata in data 28.02.2018 (a definizione del gravame azionato avverso l'avviso di accertamento "n. 4900 dell'08.02.2016, protocollo n. 50, per omesso, parziale e tardivo versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, per l'anno 2015, con immediata irrogazione delle sanzioni", notificato il giorno 15.03.2016, e con cui il Servizio Entrate del Comune di Modugno, odierno resistente, aveva richiesto l'importo di € 4.866,00, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità asseritamente dovuta per l'anno 2015, delle sanzioni connesse al suo mancato versamento e, infine, degli interessi complessivamente calcolati sulla posizione della Studiocinque Outdoor s.r.l., unipersonale).

VALORE della CONTROVERSIA: € 4.866,00

FATTO

-1) Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, rubricato al n. di R.G. 3590/2016, la Studiocinque Outdoor s.r.l., operante presso il Comune di Modugno nell'ambito dell'impiantistica ed affissionistica pubblicitarie, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 4900 dell'8.02.2016, notificato in data 15.03.2016, con il quale l'Ufficio Tributi, Ripartizione Entrate del Comune di Modugno, accertava come

dovuta la somma di € 4.866,00, a titolo di differenza rispetto a quanto versato dalla stessa contribuente a titolo di Imposta di Pubblicità, anno 2015, oltre sanzioni ed interessi come per legge.

I motivi di impugnativa si fondavano sui seguenti punti di censura:

-a) Erroneità della procedura di formazione dell'avviso di accertamento e conseguenti violazione e falsa applicazione dell'art. 23, D. Lgs. n. 507/1993, dell'art. 17, D. Lgs. n. 472/1997, dell'art. 13, D. Lgs. n. 471/1997, dell'art. 12, D. Lgs. n. 473/1997 e, quindi, erroneità del calcolo delle sanzioni e degli interessi;

-a-1) erroneità dell'imputazione dell'infrazione tributaria;

-a-2) infine, eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e di diritto, in quanto il Comune di Modugno non aveva preso in considerazione la denuncia delle esposizioni presentata dalla Studiocinque ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993, ed aveva emesso l'atto di accertamento direttamente, senza previamente:

-1) invitare la Studiocinque al contraddittorio, ex art. 16 del D. Lgs. N. 472/1997;

-2) eventualmente, emettere, all'esito delle informazioni acquisite nel corso del contraddittorio di cui sopra, un atto di accertamento per *infedele dichiarazione*, con riguardo a quegli impianti dichiarati come esistenti, ma non soggetti al pagamento dell'imposta;

- 3) operare un conguaglio tra le superfici accertate, come effettivamente destinate all'esposizione di messaggi pubblicitari e quelle (superiori) dichiarate dalla contribuente, in modo da ricondurre su un piano di certa equità la pretesa tributaria.

Detto adempimento preliminare si rendeva doveroso, avendo l'odierna ricorrente reso edotto il Comune dell'esistenza del numero dei propri impianti effettivamente esistenti e delle esposizioni pubblicitarie afferenti

alle affissioni dirette pianificate, dimostrando la buona fede e la collaborazione prescritte dall'art. 10, comma 1, dello Statuto del Contribuente.

In virtù di ciò, il Comune avrebbe dovuto, in disparte ai motivi di merito che, come pedissequamente riportati in appresso, venivano eccepiti, contestare l'infedele dichiarazione dell'imposta, soggetta alla sanzione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 507/1993, comma 2, anziché a quella del citato art. 13, D. Lgs. n. 471/1997.

b) Nel merito, la postulante eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 8, 9 e 12 del D. Lgs. N. 507/1993 e l'eccesso di potere per erronea presupposizione di diritto e contraddittorietà, in quanto il Comune di Modugno aveva assoggettato ad imposta, per l'intero anno, anche gli impianti pubblicitari per i quali la Studiocinque aveva indicato, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. n. 507/1993, del 31.12.2014 (trasmessa alla Concessionaria dei Tributi Minori dell'epoca, la CERIN s.r.l.), i periodi di esposizione pianificati relativi agli impianti adibiti ad "affissioni dirette", calcolando la relativa imposta ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993, **così come modificato dalla Legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), art. 145, comma 56.**

Il citato art. 12, comma 3, prevede ancora oggi, infatti, a seguito della novella del 2000, la possibilità di versare l'imposta in ragione dei mesi di fruizione, laddove le esposizioni pubblicitarie non superino i tre mesi.

In buona sostanza, il Comune accertatore aveva assoggettato ad imposta con la c.d. formula "vuoto per pieno" anche gli impianti adibiti ad affissioni dirette, in spregio della dichiarazione resa dalla contribuente ed in assenza di una disposizione legislativa o regolamentare comunale che lo consentisse. E ciò, nonostante la Studiocinque avesse comunque corrisposto per detti impianti la T.O.S.A.P. prevista dal Regolamento Comunale.

Inoltre, l'odierna ricorrente contestava la mancata registrazione delle denunce di cessazione, di cui alla ridetta comunicazione del 31.12.2014, relative ad alcuni impianti, rimossi da tempo, insistenti su strade non comunali.

A tal proposito, nel corpo del ricorso, venivano segnalati gli identificativi nn. 4000/1, - 2, - 5, -8, -10, -12, -13, -14, -15, -17, -18, -20, - 21, - 22, -33, - 35, -36, relativi ai suddetti impianti rimossi.

- c) L'ulteriore eccezione di merito riguardava la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. N. 507/1993 per aver il Comune, in spregio della dichiarazione d'imposta del 31.12.2014 e di un orientamento giurisprudenziale pressoché univoco, assoggettato ad imposta anche le cornici degli impianti "Poster", non idonee ad ospitare messaggi pubblicitari, così accertando una superficie di 18 mq., in luogo di quella effettivamente riservata alla esposizione dei messaggi pari a mq. 17,00.

-d) Da ultimo, veniva eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente, per aver la Studiocinque agito entro il solco della Legge, applicando alla lettera l'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993, e caratterizzando la propria condotta con la trasparenza e lealtà richieste dal richiamato art. 10 dello Statuto del Contribuente.

Di conseguenza, evidenziava, in virtù dei richiamati principi, il Comune non avrebbe dovuto applicare le sanzioni ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. n. 471/1997, dell'art. 12, D. Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 23, D. Lgs. n. 507/1993.

Le prove accluse al ricorso consistevano in:

1) copia dell'atto di accertamento; 2) copia della dichiarazione datata 31.12.2014 ed attestazioni dei pagamenti effettuati; 3) allegato tecnico degli impianti dai quali risultava la superficie espositiva fruibile, al netto delle cornici degli stessi.

Successivamente, con deposito effettuato il 02.05.2017, l'odierna istante produceva: 4) copia delle comunicazioni intercorse con la Concessionaria Cerin s.r.l.; 5) Ricevuta di ritorno a mezzo racc.ta inviata alla Cerin s.r.l.; 5) prova spedizione della dichiarazione impianti.

-2) Il Comune di Modugno, costituitosi in giudizio attraverso il proprio funzionario, così controdeduceva: a) non esisteva alcuna dichiarazione di I.C.P. trasmessa al Comune di Modugno in data 31.12.2014, per cui era legittimo l'avviso di accertamento impugnato, comprensivo delle sanzioni ed interessi ivi contenuti; b) la Studiocinque, essendo in possesso di autorizzazioni degli impianti citati nell'accertamento, era obbligatoriamente tenuta al pagamento dell'imposta di pubblicità, a prescindere dal periodo di esposizione, poiché, nonostante la norma di settore (art. 145, comma 56, Legge n. 388/2000) prevedesse la possibilità di esposizione parziale, tale facoltà avrebbe dovuto preliminarmente seguire un percorso di modifica del titolo autorizzativo, da "permanente" ad asseritamente "temporaneo" e, quindi, rinunciare al mantenimento degli impianti alla scadenza del periodo di esposizione. A supporto della propria tesi, l'Ente, citava la giurisprudenza di legittimità a suo giudizio formatasi sulla questione (Cass. Nn. 16117/2017, 6446/2004, 109/2005, 552/2007, 14637/2007, 1285/2005 nonché altre). In merito all'eccezione esimente in ordine all'applicazione delle sanzioni, la resistente evidenziava che la Studiocinque, in quanto società strutturata, non avrebbe potuto non conoscere le norme consolidate che afferivano alla propria tesi.

-3) In sede di memorie d'udienza, la ricorrente contestava recisamente l'affermazione secondo la quale il Comune non fosse a conoscenza degli incartamenti trasmessi alla Cerin s.r.l., Concessionaria in carica al momento della dichiarazione presentata, giacché, parallelamente, lo stesso Comune aveva continuato a registrare i pagamenti effettuati e, da quel che si

evinceda dall'atto gravato, aveva acquisito dalla stessa tutti gli elementi utili alla formazione dell'atto di accertamento.

-4) All'udienza di merito del 22.5.2017, la causa veniva trattenuta in decisione.

In data 22.02.2018, veniva depositata la sentenza n. 648/3/2018, con la quale la C.T.P. di Bari accoglieva il ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni:

- il Comune di Modugno non aveva tenuto conto della comunicazione del 31.12.2014 (trasmessa, come di rito, all'allora Concessionaria dell'Ente, CERIN s.r.l.), e con la quale la Studiocinque aveva allegato l'elenco degli impianti attivi, precisando che quelli ivi non menzionati avrebbero dovuto considerarsi cessati;

- richiamando la sentenza della S.C. di Cassazione n. 252/2012, che aveva esteso la portata generale dell'art. 12, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 507/1993, **anche alle fattispecie diverse dalle affissioni dirette, il Collegio specificava che l'imposta andasse, per vero, commisurata alla superficie espositiva nei soli limiti in cui questa fosse stata in concreto effettivamente utilizzata e, in caso di mancata esposizione, non vi fosse, per vero, ricchezza tassabile che desse luogo al presupposto impositivo (e, difatti, testualmente: "Dalla documentazione in atti, risulta che il Comune di Modugno aveva proceduto alla formazione dell'avviso di accertamento, senza considerare in alcun modo la comunicazione del 31.12.2014 inviata alla CERIN s.r.l., alla quale STUDIOCINQUE OUTDOOR s.r.l. allegava l'elenco degli impianti attivi e precisava che gli impianti menzionati nelle precedenti dichiarazioni e non riportati nell'elenco allegato erano da considerare cessati, ai sensi dell'art. 8, comma 3, D. Lgs. n. 507/1993. Tra le altre citava la sentenza del 12 gennaio 2012 n. 252 che ha esteso il nesso causale "ESPOSIZIONE del MESSAGGIO-PAGAMENTO della relativa imposta" anche alle fattispecie diverse dalle affissioni dirette rendendo così di portata generale l'applicazione del ridetto art. 12 commi 2 e 3, D. Lgs. n. 507/1993. Ne discende che l'imposta dovrà essere applicata e commisurata alla superficie espositiva nei soli limiti in cui questa sia in concreto effettivamente utilizzata per la pubblicità. Ciò premesso, non può esservi dubbio che in caso di mancata esposizione di un messaggio pubblicitario, non vi è alcuna ricchezza tassabile,**

venendo meno, dunque, il presupposto stesso della pretesa tributaria.” (cfr. sentenza 1° grado, n. 648).

5) Il Comune di Modugno, impugnava la sentenza di primo grado, dando luogo al ricorso n. R.G. 2157/2018, eccependo quanto segue:

-a) Il Comune non aveva preso in considerazione la comunicazione della Studiocinque del 31.12.2014, in quanto indirizzata alla Cerin s.r.l., che, nel 2015, non risultava svolgere alcun servizio.

Tale comunicazione, evidentemente, era andata persa.

-b) Nel merito, la procedura di cessazione delle esposizioni, con riferimento a parte degli impianti in titolarità della Studiocinque, avrebbe dovuto essere accompagnata dalla prova dell'avvenuta rimozione degli impianti e dalla “revoca” delle autorizzazioni; e ciò anche per gli impianti insistenti sulle strade non comunali, ANAS e Provincia, con la precisazione che “*di solito la Provincia comunica al Comune le rimozioni degli impianti pubblicitari con nota.....*”;

-c) Poi, la difesa comunale si produceva in un'incomprensibile dissertazione sulla distinzione tra interesse legittimo del privato e interesse pubblico del Comune, che la Studiocinque sembrava invece avere confuso con il proprio diritto soggettivo (*sic*), per arrivare a concludere che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicata solo la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993, essendo la disciplina di cui al successivo comma 2, invece, riservata alle sole autorizzazioni temporanee. Fattispecie esclusa, quest'ultima, riguardo alla posizione amministrativa degli impianti della Studiocinque, in quanto titolare, la stessa, di autorizzazioni “permanenti”.

Con atto irritualmente denominato per “*motivi aggiunti*”, depositato nel corso del giudizio, il Comune integrava altresì le proprie difese con i seguenti concetti:

-d) la giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione dell'imposta di pubblicità, aveva statuito in modo definitivo il principio del mezzo

disponibile, in luogo di quello effettivamente utilizzato. Orientamento, questo, mutuato anche dalle più recenti sentenze della C.T.P. di Bari;

e) dopo di che, la difesa comunale precisava che la Pubblica Amministrazione si era evoluta, mutando il proprio ruolo da “*Pubblica Amministrazione di mezzi a.. Pubblica Amministrazione di risultato*”, elaborando, così, il concetto “economico” di buon andamento, valutato sul piano del risultato inteso in termini di produttività.

-6) La Studiocinque si costituiva in giudizio, contestando le tesi avversarie e riproponendo, sostanzialmente, i motivi primo grado.

Con successive memorie d’udienza, la resistente Studiocinque riferiva della questione sopraggiunta, relativa alla Sentenza n. 15 del 30.1.2018, e con cui la Corte Costituzionale, rigettando la questione di legittimità sollevata, aveva chiarito che gli aumenti disposti dai Comuni, ai sensi del comma 10 dell’art. 11, Legge n. 449/1997, dovevano considerarsi illegittimi a partire dal 1°1°2013, per intervenuta abrogazione, a partire dal 26 ottobre 2012, di detta norma.

La richiamata Sentenza della Consulta aveva, successivamente, indotto il Governo ad emanare una norma ripristinatoria di tale facoltà di aumento, ma solo a partire dal 1°1°2019.

Inoltre, il Comune di Modugno aveva, su richiesta della Studiocinque, riconosciuto i rimborsi delle maggiorazioni versate per gli anni 2014, 2016 e 2017, restando così esclusa l’annualità 2015.

Di talché, la Studiocinque, rimetteva in discussione le correttezza e la liceità della tariffa applicata per l’anno 2015, risultata illegittimamente maggiorata e, quindi, rivendicava la rideterminazione delle tariffe imposte nell’atto di accertamento entro i valori di legge.

L’espunzione di tali maggiorazioni dava luogo ad una riduzione del valore della controversia, pari ad € 1.909,67, oltre sanzioni ed interessi (da

un'imposta accertata di € 3.736,00 si giungeva, infatti, ad una di € 1.826,33- cfr. pag. 4 delle memorie di udienza del 20.10.2021).

Sui motivi di appello della difesa comunale, la Studiocinque eccepiva, anzitutto, l'inammissibilità delle eccezioni sollevate solo in fase di appello, circa l'asserita mancata ricezione della comunicazione inviata alla Cerin s.r.l., datata 31.12.2014, e su quella secondo cui la Studiocinque avrebbe dovuto provare l'avvenuta rimozione degli impianti cessati sulle strade non comunali.

Nel merito, controdeduceva ai motivi di appello formulati nelle varie fasi processuali dal Comune, come segue:

-a) Sull'asserita, mancata ricezione della comunicazione del 31.12.2014, le ragioni addotte dal Comune si rivelavano destituite di presupposto, in quanto la denuncia di cessazione della Studiocinque, trasmessa alla Cerin s.r.l., in assenza di un'apposita comunicazione contraria, avrebbe dovuto considerarsi valida anche alla luce della circostanza che il Comune aveva acquisito il carteggio dalla stessa *ex* Concessionaria (nel rituale e doveroso passaggio di consegne tra dante ed avente causa del servizio concessorio), così come dimostrato dalle altre informazioni dalla stessa ricevute, utili alla formazione dell'atto di accertamento;

-b) in merito alla preliminare "*revoca*" delle autorizzazioni, dichiaratamente necessaria per poter evitare il pagamento dell'imposta, la Studiocinque precisava che tale adempimento propedeutico ed aggiuntivo non fosse affatto previsto dalla norma di settore, giacché l'aspetto amministrativo del rilascio dell'autorizzazione era invero svincolato dall'adempimento tributario del pagamento della I.C.P..

La presenza o meno del titolo abilitativo non rilevava, infatti, ai fini del pagamento del tributo, maturando l'I.C.P. anche in caso di esposizioni abusive.

In secondo luogo, la competenza per l'autorizzazione all'installazione degli impianti sulle strade provinciali e statali fuori dai centri abitati sarebbe spettata esclusivamente all'Ente proprietario della Strada (ANAS, Provincia), mentre il Comune, su tale impianti, avrebbe potuto esercitare solo il potere impositivo della I.C.P. in presenza di messaggi pubblicitari esposti:

Il profilo dei corrispettivi patrimoniali (C.O.S.A.P., Canoni concessori) o tributari (T.O.S.A.P.), dovuti in virtù dell'insistenza dell'impianto su suolo Provinciale o dell'ANAS, a prescindere dalla presenza o meno del messaggio pubblicitario, sarebbe stata materia esclusiva dell'Ente proprietario della strada;

-c) la quota di ICP accertata dal Comune, relativa agli impianti insistenti sulle strade non comunali, ammontava ad € 1.283,40 (cfr. identificativi nn. 3442/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 32);

-d) a proposito dell'assoggettamento delle cornici a sbalzo, presenti sugli impianti *Poster* (cfr. identificativi nn. da 3443/21 a 3443/36), la Studiocinque aveva dimostrato in giudizio, con foto e schemi grafico-costruttivi, che detti impianti sviluppavano una superficie di 17 mq., in luogo dei 18 computati d'ufficio, poiché dotati di cornici a sbalzo *"oggettivamente inidonee ad essere utilizzate per la diffusione di messaggi"* (cfr. Cass., sent. N. 4908/2005 e sent. N. 1161/2008), senza che il Comune eccepisse alcunché in merito al dato tecnico fornito.

La differenza, in termini superficiali, di tale errato computo ammontava a mq. 16 che, moltiplicati per la tariffa applicata, conducevano ad un aggravio € 595,20;

-e) sommando le voci da espungere dall'accertamento della I.C.P. di € 11.458,00 (ovvero: € 7.722,00 (a titolo di versamenti effettuati) + € 1.909,67 (quale differenza tra la I.C.P., secondo le tariffe maggiorate, e quella

riveniente dall'adeguamento tariffario, secondo i criteri fissati dalla sentenza della Corte Cost. n. 15/2018 - vedasi precedente punto 1) + € 1.283,40 (I.C.P. calcolata sugli impianti insistenti su strade statali e provinciali cessati) + € 595,20 (differenza tra superfici accertate e quelle al netto delle cornici a sbalzo) = € 3.788,27), si giungeva al risultato che dette differenze superavano la somma accertata dal Comune (€ 3.241,00);

-f) infine, l'assunto del Comune, secondo il quale il rilascio dell'autorizzazione imponeva legittimamente il pagamento dell'imposta "*vuoto per pieno*" non avrebbe potuto applicarsi nel caso degli impianti adibiti ad affissioni dirette, in quanto la norma specifica disponeva che, in caso di esposizioni non superiori a tre mesi nell'anno solare, l'imposta andasse applicata ai sensi dell'art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 507/1993.

Di poi, a nulla rilevavano le sentenze citate da controparte, poiché risalenti a **vicende anteriori al 2001**, anno in cui interveniva la modifica dell'art. 12, D. Lgs. n. 507/1993, comma 3 (Legge n. 388/2000, art. 145, comma 56).

Inoltre, *ad abundantiam*, veniva specificato che gli obblighi ed adempimenti citati da controparte, circa le modalità di presentazione delle cessazioni degli impianti, nonché quelle di pagamento, secondo il criterio c.d. "*vuoto per pieno*", degli stessi, non fossero affatto contemplati nel Regolamento Comunale, risultando perciò, gli stessi, vere e proprie imposizioni arbitrarie dell'Ufficio Tributi del Comune di Modugno;

-g) stante la condotta, anche processuale, del Comune, la Studiocinque chiedeva la condanna di quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

A supporto della propria tesi e delle affermazioni rese in giudizio, l'Amministrazione avversaria depositava i seguenti documenti:

-1) Sentenza n. 15 del 30.01.2018 della Corte Costituzionale e giurisprudenza discendente, nonché stralcio dei commi 917 e 919, art. 1, Legge n. 145/2018, con i quali veniva reintrodotta la facoltà di aumento, a

partire dal 2019, delle tariffe, e venivano disciplinate le modalità di rimborso delle somme di I.C.P. versate in eccedenza, alla luce delle precisazioni della Consulta;

-2) I rimborsi riconosciuti dal Comune di Modugno sulle maggiorazioni I.C.P. versate dalla Studiocinque per gli anni d'imposta diversi dal 2015;

-3) Rassegna giurisprudenziale sulla questione sopravvenuta.

7) All'udienza del 10.11.2021, la 4ª Sez. della Commissione Tributaria Regionale di Bari decideva per l'accoglimento dell'appello del Comune di Modugno, sulla base delle seguenti motivazioni:

- non vi era distinzione fra disponibilità del mezzo pubblicitario ed il suo utilizzo, alla luce del disposto dell'art. 12, primo e secondo comma, del D. Lgs. n. 507/1993:

-"l'oggetto del tributo – avrebbe dovuto essere -individuato nel "mezzo disponibile" e non nel "mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione dei messaggi pubblicitari", né tantomeno nell'attività di diffusione dei messaggi".

La sentenza per cui, nell'odierna sede, si ricorre non faceva alcuna menzione delle questioni sollevate dalla Studiocinque in primo e secondo grado (mezzi cessati) e, soprattutto, della questione sopravvenuta della illegittimità della tariffa applicata nel 2015, alla luce del noto chiarimento fornito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 30.01.2018, n. 15.

8) Avverso tale sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sede di Bari, sez. 4ª, non notificata, parte ricorrente, pertanto, propone il presente ricorso per Cassazione affidato ai seguenti

MOTIVI in DIRITTO

Ammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, commi 3, 4 e 5, c.p.c., per:

- 1. 1.a) VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli ARTT. n. 5
COMMA 1, n. 7, COMMA 1, n. 8, COMMI 1, 2 e 3, n. 12, COMMI 2 e
3, D. LGS. N. 507/1993, VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE
dell'ART. 145, COMMA 56, LEGGE n. 388/2000; TRAVISAMENTO dei
FATTI; ERRONEA PRESUPPOSIZIONE di FATTO e di DIRITTO;
ECESSO di POTERE per CONTRADDITTORIETÀ della
MOTIVAZIONE ed ILLOGICITÀ MANIFESTA;

-1.b) VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'ART. 23,
COMMA 7, D.L. n. 83/2012, CONVERTITO in LEGGE, con
MODIFICAZIONI, dalla LEGGE n. 134/2012, dei COMMI 917 e 919,
ART. 1, LEGGE n. 145/2018;

-1.c) VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'ART 23, D. LGS. n.
507/1993, degli ARTT. 16 e 17, D. LGS. n. 472/1997; VIOLAZIONE e
FALSA APPLICAZIONE dell'ART. 10, commi 2 e 3, dello STATUTO
del CONTRIBUENTE.

1.a Il ricorso avverso l'avviso di accertamento discorreva, nel merito, della questione della mancata considerazione della dichiarazione, datata 31.12.2014, con la quale la ricorrente aveva denunciato tutti gli impianti attivi per l'anno di imposta 2015, specificando che quelli non menzionati, presenti nelle precedenti dichiarazioni, avrebbero dovuto considerarsi cessati.

E ciò, in ossequio all'art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993, secondo il quale sarebbe stato onere del contribuente denunciare le cessazioni degli impianti dichiarati in precedenza, in quel momento non più attivi, per evitare di assoggettarli all'imposta anche per l'anno 2015.

Inoltre, puntualizzava, la comunicazione di cui sopra aveva specificato i periodi di esposizione pianificati per l'anno 2015 degli impianti adibiti ad affissioni dirette. La prova che trattavasi di impianti di affissioni dirette

risiedeva proprio nella dicitura “varie/affissioni”, riportata nell’atto di accertamento nella sezione “*messaggio pubblicitario*” e, nella circostanza che il Comune non avesse mai sollevato contestazioni in merito alla tipologia di impianto dichiarato.

La ridetta denuncia degli impianti attivi riportava, infine, il calcolo della I.C.P. gravante per l’anno 2015, determinato sulla base dell’art 12, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993, per quelli la cui esposizione superava i tre mesi, mentre, per quelli di tipologia “*affissioni dirette*”, con esposizione pianificata al di sotto dei 3 mesi, il calcolo veniva effettuato ai sensi dell’art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 507/1993.

La sentenza di primo grado, del tutto correttamente, aveva censurato il fatto che il Comune non avesse tenuto conto della cessazione degli impianti presentata dalla Studiocinque e della mancata considerazione che, per alcuni di essi, la determinazione dell’imposta avrebbe dovuto essere ricavata ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993; e ciò, anche in ossequio all’orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, tracciato dalla sentenza n. 252/2012 della S.C. di Cassazione, concludendo che “*non può esservi dubbio che in caso di mancata esposizione di un messaggio pubblicitario, non vi è alcuna ricchezza tassabile, venendo meno, dunque, il presupposto stesso della pretesa tributaria.*”.

Per converso, la sentenza della C.T.R. di Bari per cui si ricorre, accoglieva illegittimamente l’appello del Comune, basando la propria decisione sull’assunto che la “*distinzione effettuata dall’odierna resistente, fra disponibilità del mezzo pubblicitario ed il suo utilizzo è priva di fondamento, alla luce del disposto dell’art. 12 primo e secondo comma primo, del D. lgs. n. 504/1993, secondo il quale il riferimento agli impianti pubblicitari è omnicomprensivo -comunque, riferibile anche agli impianti non stabilmente destinati alla diffusione dei mezzi pubblicitari (insegne,*

cartelli, locandine, targhe, stendardi) – ed è determinato per anno solare, salvo che il periodo di utilizzo sia stato inferiore ai tre mesi (ma tale circostanza risulta esclusa, nel caso di specie).”.

In verità, la motivazione della sentenza per cui si ricorre è caratterizzata da un profluvio di citazioni, senza alcun intervento e/o riflessioni argomentative personali, della giurisprudenza di legittimità, talora inconferenti (in quanto superate dalle nuove disposizioni normative), talaltra afferenti alla tesi opposta a quella del Comune, da sempre sostenuta dall’odierna ricorrente.

A tal proposito, si segnala la frase contenuta nella sentenza impugnata:

- *“...è determinato per anno solare, salvo che il periodo di utilizzo sia stato inferiore ai tre mesi (ma tale circostanza risulta esclusa, nel caso di specie)”*, che conferma proprio la tesi di questa difesa, secondo cui, nel caso di esposizione di messaggi relativi alle affissioni dirette, che non superi, durante l’anno, i tre mesi, l’imposta si calcola applicando la tariffa per ogni mese o frazione, pari ad un decimo di quella prevista per l’anno solare (cfr. comma 3, art. 12, D. Lgs. n. 507/1993, così come modificata dall’art. 145, comma 56, Legge n. 388/2000).

Invero, il fatto che Commissione Tributaria Regionale abbia escluso l’avvenuta esposizione parziale dei messaggi non emerge da alcun atto processuale o eccezione di controparte, **ma appare, piuttosto, come una citazione testuale della sentenza della S.C. di Cassazione n. 5973/2016**, sfuggita ad una più attenta disamina del suo contenuto, e non affatto attagliabile al caso in esame¹.

¹ Cass. Civ., sez. V, 25.3.2016, sent. n. 5973” Preliminare, è il rilievo che la società Unilever srl non risulta aver mai contestato la circostanza che l’utilizzo dei mezzi pubblicitari de quibus sia avvenuta per un periodo superiore al trimestre su base annua, così come verificato dalla stessa CTR, di talchè la società concessionaria per la riscossione dei tributi, odierna ricorrente, era esonerata dalla relativa prova, a prescindere che tale circostanza risulta riscontrata dal giudice d’appello, sia perchè aveva verificato che l’utilizzo dei mezzi pubblicitari era avvenuto per tutta la

Infatti, come dimostrato in atti, la Studiocinque aveva dichiarato, nei modi di legge, il periodo di esposizione dei messaggi pubblicitari, per la maggior parte di essi, riferito ai 12 mesi, e, per un numero pari a cinque impianti, limitato a soli tre mesi.

La tesi sostenuta dal Comune di Modugno e supportata dalla Commissione territoriale Regionale non trova ingresso, con riferimento al caso di specie, nell'applicazione della norme di settore, a partire dal 2001.

L'art. 12, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 507/1993, infatti, così recita:

-Comma 1: *“Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente.....”*;

- Comma 2: *“Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.”*;

- comma 3 : *“Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie*

stagione balneare (da maggio a settembre), sia in quanto risulta che la circostanza sia stata documentata anche con fotografie. Ciò premesso, la distinzione effettuata dall'odierna resistente, fra disponibilità del mezzo pubblicitario e suo utilizzo è privo di fondamento, alla luce del disposto del D.Lgs. n. 504 del 1993, art. 12, commi 1 e 2, secondo il quale il riferimento agli impianti pubblicitari è onnicomprensivo - comunque, riferibile anche agli impianti non stabilmente destinati alla diffusione dei mezzi pubblicitari (insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi) - ed è determinato per anno solare, salvo che il periodo di utilizzo sia stato inferiore ai tre mesi (ma tale circostanza risulta esclusa, nel caso di specie). Si rileva, inoltre, come il pagamento forfetario del tributo su base annua, per periodi inferiori all'anno ma superiori ai tre mesi, non è stato ritenuto un profilo della legge in contrasto con il principio di uguaglianza, nè affetto da irragionevolezza, nè lesivo del principio di capacità contributiva, in quanto risponde sia ad un'esigenza di snellimento dell'attività dell'amministrazione sia alla finalità di assicurare agli enti locali una ragionevole certezza di previsione di entrate, tenuto anche conto che, proprio per garantire un'equità impositiva e per evitare un'imposizione troppo gravosa, per i periodi inferiori al trimestre è stato previsto, con la novella legislativa introdotta dalla L. n. 388 del 2000, il pagamento dell'imposta commisurata al tempo reale di disponibilità degli impianti (Cass. n. 26839/09). Deve, pertanto, ritenersi che presupposto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte dell'impresa (nel caso di specie, superiore ai tre mesi), destinato al potenziale uso pubblicitario (in termini, Cass. n. 20873/2007) “

*complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2...*².

Va pure evidenziato che risulta incontestata l'eccezione sollevata dall'odierna ricorrente, secondo cui il Regolamento Comunale sull'Imposta di Pubblicità (il quale regola pure il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie) non obbligava il soggetto autorizzato ad esporre permanentemente il messaggio reclamistico e neppure lo obbligava espressamente al pagamento dell'imposta di pubblicità, secondo il c.d. criterio del "vuoto per pieno".

Ne consegue che le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 507/1993, già *ex se* cogenti, neppure erano state derogate dal Regolamento di settore dell'Ente accertatore.

Inoltre, la distinzione tra pubblicità temporanea e permanente è compiuta dal Legislatore attraverso il comma 1, che discorre di tariffa per anno solare, ed il comma 2, il quale indica le modalità di calcolo della pubblicità temporanea.

Poi, il successivo comma 3, introdotto a partire dall'anno 2001, disciplina la particolare fattispecie di pubblicità c.d. "permanente", costituita da impianti adibiti ad *"affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite a tali mezzi"*, ed in base ad esso, l'applicazione dell'imposta può essere fatta in ragione del periodo di esposizione, purché tale periodo non superi i tre mesi, allineandosi, così, la prescrizione ai parametri tariffari previsti per la pubblicità temporanea. Diversamente opinando, non ci sarebbe stata necessità, per il Legislatore, di introdurre un comma che fosse la ripetizione di quello precedente, valido per tutte le fattispecie pubblicitarie, diverse da quella in esame.

Né, come specificato in precedenza, possono esservi dubbi sul fatto che gli impianti della Studiocinque, per i quali era stata denunciata l'esposizione per soli tre mesi, fossero adibiti ad *"affissioni dirette"*, poiché era lo stesso atto di accertamento che faceva riferimento alla tipologia messaggistica, c.d.

² Le parole << dal comma >> sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 145, comma 556, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

“varie/affissioni”, a dimostrazione che le affissioni di manifesti si caratterizzassero per la variabilità dei messaggi, mediamente, ogni 15 gg.. Quindi, deve ritenersi priva di pregio l’eccezione del Comune, secondo la quale, se la Studiocinque avesse voluto accedere al pagamento su base mensile in ragione dell’esposizione dei messaggi pubblicitari, avrebbe dovuto chiedere la modifica del titolo autorizzativo per “impianti da “permanenti” a “temporanei”.

La sentenza della C.T.R. di Bari qui impugnata richiama una giurisprudenza di legittimità che si riferisce ad anni di imposta precedenti al 2001 e, quindi, vetusta, non attuale, superata dall’introduzione di nuove disposizioni legislative (cfr. Cass. Civ. nn. 26839/09, 20873/07 e 16117/2007)³, o comunque a casi non attagliabili a quello di specie⁴.

L’Ord. N. 12783/2018 Cass., pure richiamata dal Giudice di secondo grado, si appalesa inconferente, giacché si riferisce ad un rapporto contrattuale sorto tra il Comune e il Concessionario, per aver **quest’ultimo preso in appalto mezzi di proprietà dell’Ente civico appaltatore, ai fini della loro gestione.**

³ Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 23-09-2009) 21-12-2009, n. 26839

Il Comune di Milano notificava alla S.C.I. s.r.l. (Società Concessioni Internazionale s.r.l.), in data 1.6.1999, avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale veniva chiesto alla società il pagamento della somma di L. 6.268.600 a titolo di maggiore imposta comunale di pubblicità per l’anno 1997, oltre interessi e sanzioni.

Cass. Civ., sez. V, sent. 5.10.2007, n. 20873: Svolgimento del processo : La s.r.l. Esotas impugnava gli accertamenti per imposta sulla pubblicità per l’anno 1996 emessi dal Comune di Roma per impianti pubblicitari adibiti ad affissione diretta, deducendo tra l’altro: 1) ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, non sussistevano i presupposti del tributo; 2) l’art. 12 stesso D.Lgs., era stato erroneamente applicato.

Cass. Civ., sez. V, sent. 20.7.2007, n. 16117: La SCI - società di concessioni internazionali srl - che aveva sempre versato l’imposta di pubblicità commisurata ai 18 mq. risultante dalla misura degli impianti autorizzati dalla concessione - chiedeva al Comune di Roma restituzione delle asserite eccedenze per le annualità 1994, 95, 96, 97 e 1^ - 2^ trim. 1998 esponendo di aver utilizzato una superficie espositiva di mq. 16, 80 corrispondente al formato standard dei manifesti.

⁴ Cass. Civ. Ord. 23.5.2018, n. 12783: “Allas.r.l. veniva notificato avviso di accertamento per l’imposta di pubblicità dell’anno 2009 per l’utilizzo di alcuni mezzi pubblicitari nel territorio comunale di Busto Arsizio, dati in concessione dall’Amministrazione comunale; [...] del servizio di esposizione degli striscioni pubblicitari ne era titolare il comune che lo aveva dato in concessione[...] trattandosi di servizio proprio del Comune che aveva affidato mediante convenzione, ad una società specializzata...” (nel caso di specie si trattava di un servizio proprio del comune che era stato affidato, mediante convenzione alla società contribuente; la tipologia pubblicitaria, costituita da striscioni, non rientrava nella fattispecie delle affissioni dirette e le esposizioni avevano pure superato i tre mesi come si evince dalla motivazione della sentenza).

Trattasi di un rapporto negoziale, basato su un sinallagma contrattuale, che presupponeva *ab origine* il pagamento “vuoto per pieno” degli impianti dati in appalto.

Quello di cui al caso dell’odierna disamina, al contrario, è un rapporto di tipo autoritativo, assolutamente diverso da quello trattato nella sentenza citata.

Deve quindi concludersi che non esiste alcuna giurisprudenza di legittimità che, per la fattispecie del rapporto giuridico intercorrente tra il Comune di Modugno e la Studiocinque, riferito a periodi di imposta successivi alla introduzione della Legge n. 388/2000, sancisca il principio del mezzo disponibile a detrimento del principio del mezzo in concreto utilizzato.

Le sentenze citate dalla C.T.R. di Bari sono le stesse che il Comune di Modugno aveva richiamato nei propri atti processuali, ed in ordine alle quali questa difesa aveva ampiamente contestato l’inconferenza al caso in parola, per i motivi suesposti.

Un orientamento giurisprudenziale più recente ha chiarito che “il fatto fiscalmente rilevante è da rinvenirsi nell’indissolubile legame tra “messaggio pubblicitario” e la “forma utilizzata per la comunicazione” dello stesso, dovendo conseguentemente escludersi [...] che mero “impianto” (supporto materiale o strumento meccanico: ad esempio una superficie espositiva poligonale collocata su un palo infisso nel terreno), ove inutilizzato ovvero privo di messaggio pubblicitario, possa essere assoggettato all’imposta in questione (potrà, invece, essere eventualmente assoggettato, ricorrendone i presupposti, all’applicazione della tassa di occupazione di suolo pubblico).” (così, Cass. Civ., sez. V, sent. 12.01.2012, n. 252; cfr. anche Cass. Civ., Ord. n. 9492/2918; sent. n. 16315/2013; sent. n. 22322/2014).

Poi, in merito ai cc.dd. “spazi bianchi”, in tema di mancata diffusione del messaggio pubblicitario, la Cass. Civ., sez. V, sent. 11.02.2015, n. 2629, ha chiarito: “In tema d’imposta sulla pubblicità ordinaria, l’oggetto è

costituito [...] dal mezzo effettivamente utilizzato per la diffusione dei messaggi pubblicitari e non dal mezzo disponibile, sicché non vanno computati nel calcolo della base imponibile i cosiddetti "spazi bianchi", in quanto il presupposto impositivo si identifica nella diffusione dei detti messaggi, attuata nell'esercizio dell'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile."

In definitiva, la sentenza della C.T.R. di Bari è affetta da travisamento dei fatti ed erronea presupposizione di diritto, essendosi ispirata ad orientamenti giurisprudenziali superati da norme sopravvenute ed ermeneutica giuridica non attagliabili al caso di specie.

In merito, infine, all'illegittimo computo delle cornici a sbalzo nelle superfici assoggettate alla I.C.P., la sentenza gravata non chiarisce alcunché, dovendosi, pertanto, desumere che il riferimento all' "*intera superficie assoggettata*" (cfr. 1° cpv. del corpo motivazionale della sentenza) debba intendersi alla superficie comprensiva delle cornici dei cartelli.

La tesi del Giudice dell'appello - ammesso che tale implicita motivazione possa considerarsi satisfattiva- non collima con quella della giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, in base alla quale, "*se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione di messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio..*" (cfr. Cass. Civ., sez. V, 7.3.2005, sent. n. 4908; Cass. Civ. sez. V, 21.01.2008, n. 1161).

L'odierna ricorrente ha dimostrato in giudizio (cfr. dep. ricorso di primo grado), con schede tecniche e fotografie esplicative, che le cornici espunte dalle superfici dichiarate, essendo a sbalzo⁵, fossero inidonee ad ospitare

⁵ D.lgs n. 507 del 1993, art. 7, comma 1 : "*L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario...*"

messaggi pubblicitari, in quanto funzionali solo al sostegno delle doghe
piane facenti parti del cartello.

-I.b) La sentenza impugnata non ha tenuto conto della censura, sollevata
dalla Studiocinque in sede di deposito delle memorie d'udienza, della
sopravvenuta questione dell'illegittimità delle tariffe applicate nell'anno
2015, alla luce delle sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del
30.01.2018, pubblicata successivamente alla decisione della C.T.P. di Bari.
La Consulta, chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale della
disposizione interpretativa contenuta nella Legge di bilancio 2015, giusta
comma 739, art. 1, Legge n. 208/2015, aveva chiarito, con la richiamata
sentenza, che, la facoltà di applicazione delle maggiorazioni alle tariffe
della I.C.P. consentita dall'art. 11, comma 10, Legge n. 449/1997
(finanziaria 2008), era venuta meno a seguito dell'abrogazione di detta
disposizione, disposta con D.L. 83/2012.

Pertanto, a partire dal 1°1°2013, tutte le conferme, espresse o tacite, delle
tariffe maggiorate, approvate dai Comuni precedentemente all'entrata in
vigore del D.L. 83/2012, avvenuta con Legge n. 134/2012, sarebbero state
da considerarsi illegittime⁶.

E l'interpretazione del Giudice delle Leggi era stata pure recepita dal
Governo, che, con Legge n. 145/2018, commi 917 e 919, art. 1, aveva
disciplinato le modalità di rimborso delle somme percepite illegittimamente
dai Comuni a titolo di maggiorazione di I.C.P. e, contestualmente, aveva
ripristinato tale facoltà di aumento, ma a partire dal 2019.

Viepiù, l'odierna ricorrente, con deposito del 17.10.2021, aveva dimostrato
che il Comune di Modugno le aveva riconosciuto i rimborsi delle

⁶ *Corte Cost., sent. 30.01.2018, n. 15: "Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra disposizione non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23 comma 7 del D.L. n. 83 del 2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione del potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente."*

maggiorazioni percepite per gli anni 2014, 2016 e 2017, restando pertanto escluse, in quanto *sub judice*, quelle dell'anno 2015.

Di tutto ciò, il Collegio di seconde cure, immotivatamente, non ha affatto tenuto conto.

-I.c) Riguardo alle modalità con cui si era proceduto all'accertamento, appare chiaro che, se il Comune avesse tenuto conto della dichiarazione resa dalla Studiocinque, avrebbe potuto chiedere chiarimenti, avviando una procedura di partecipazione, all'esito della quale il Comune avrebbe deciso con maggiore ponderazione.

Inoltre, non può trascurarsi che la condotta della Studiocinque è sempre stata improntata alla trasparenza e collaborazione, circostanza che avrebbe richiesto, da parte dell'Ente impositore, l'applicazione della esimente prevista dall'art. 10 , Legge n. 212/2000.

Alla luce delle argomentazioni suesposte, i **quesiti di diritto** che vengono in rilievo sono:

-“Se, in tema di imposta di pubblicità per l'anno 2015 gravante su impianti adibiti ad affissioni dirette, la cui esposizione non superi i tre mesi durante l'anno solare di riferimento, è applicabile il comma 3 dell'art. 12 , D. Lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la determinazione del tributo avviene in base alla superficie complessiva dell'impianto calcolando una tariffa pari ad un decimo di quella prevista dal comma 1 dell'art. 12, D. Lgs. n. 507 del 1993, per ogni mese o frazione di esposizione” e, ancora,

-“Se l'imposta di pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, escludendo le cornici di supporto inidonee ad ospitare i messaggi pubblicitari”.

- 2) 2.a VIOLAZIONE dell'ART. 132 c.p.c., per OMESSA MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE APPARENTE e PERPLESSA.

2.b OMESSO ESAME di un FATTO DECISIVO per il GIUDIZIO:
OMESSA MOTIVAZIONE e/o MOTIVAZIONE APPARENTE.

-**2.a**) Come detto in precedenza, la motivazione della sentenza della C.T.R. Regionale, qui avversata, è costituita solamente da una serie di citazioni di sentenze della S.C. di Legittimità, senza che il Collegio le abbia ricondotte al caso concreto o vi abbia apportato argomentazioni proprie, personali, frutto di una ponderata disamina o condivisione di quanto in precedenza deciso.

Infatti, anche nelle parti non virgolettate, il Giudice dell'appello ha riportato pedissequamente i passi della sentenza di Cassazione n. 5973/2016 (**compresi i refusi in essa contenuti ed i richiami inconferenti all'art. 360 c.p.c.**), il che, si ribadisce, a ben vedere, supporterebbe la tesi sostenuta da questa difesa, del pagamento della I.C.P. in ratei mensili, in ragione dell'effettiva esposizione dei messaggi pubblicitari, purché tale esposizione non superi i tre mesi (cfr. art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 507/1993)⁷.

⁷ Cass. Civ. , sent. 25.03.2016, n. 5973 "Con l'unico motivo di ricorso, il concessionario della riscossione dell'imposta pubblicitaria del Comune di Ravenna denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1993, art. 8, comma 4, art. 9, comma 1 e art. 12, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto nella sentenza impugnata si sarebbe disatteso il principio legislativo secondo il quale l'imposta sulla pubblicità, per attività che hanno durata superiore a tre mesi è sempre computata con riferimento all'intera annualità[.....]Preliminarmente, è il rilievo che la società Unilever srl non risulta aver mai contestato la circostanza che l'utilizzo dei mezzi pubblicitari de quibus sia avvenuta per un periodo superiore al trimestre su base annua, così come verificato dalla stessa CTR, [.....] sia perchè aveva verificato che l'utilizzo dei mezzi pubblicitari era avvenuto per tutta la stagione balneare (da maggio a settembre), sia in quanto risulta che la circostanza sia stata documentata anche con fotografie. Ciò premesso, la distinzione effettuata dall'odierna resistente, fra disponibilità del mezzo pubblicitario e suo utilizzo è privo di fondamento, alla luce del disposto del D.Lgs. n. 504 del 1993, art. 12, commi 1 e 2, secondo il quale il riferimento agli impianti pubblicitari è onnicomprensivo - comunque, riferibile anche agli impianti non stabilmente destinati alla diffusione dei mezzi pubblicitari (insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi) - ed è determinato per anno solare, salvo che il periodo di utilizzo sia stato inferiore ai tre mesi (ma tale circostanza risulta esclusa, nel caso di specie). Si rileva, inoltre, come il pagamento forfetario del tributo su base annua, per periodi inferiori all'anno ma superiori ai tre mesi, non è stato ritenuto un profilo della legge in contrasto con il principio di uguaglianza, nè affetto da irragionevolezza, nè lesivo del principio di capacità contributiva, in quanto risponde sia ad un'esigenza di snellimento dell'attività dell'amministrazione sia alla finalità di assicurare agli enti locali una ragionevole certezza di previsione di entrate, tenuto anche conto che, proprio per garantire un'equità impositiva e per evitare un'imposizione troppo gravosa, per i periodi inferiori al trimestre è stato previsto, con la novella legislativa introdotta dalla L. n. 388 del 2000, il pagamento dell'imposta commisurata al tempo reale di disponibilità degli impianti (Cass. n. 26839/09). Deve, pertanto, ritenersi che presupposto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte dell'impresa (nel caso di specie, superiore ai tre mesi), destinato al potenziale uso pubblicitario (in termini, Cass. n. 20873 2007)."

Dalla lettura della sentenza della Commissione Territoriale di secondo grado non emerge alcun procedimento logico compiuto dal Delibante che lo abbia condotto al suo convincimento contravvenendo, così, all'obbligo, in capo al medesimo Organo Giudicante di dare conto della propria decisione sulla base di criteri non viziati da errori logici o giuridici⁸.

In merito alla contestazione sollevata in primo e secondo grado, circa l'assoggettamento ad imposta delle cornici, inidonee ad ospitare messaggi pubblicitari, la C.T.R. di Bari non ha motivato alcunché, confermando la tesi qui sostenuta che la fretteolosità con cui la questione esaminata è stata liquidata non ha consentito all'odierna ricorrente di conoscere le ragioni secondo le quali si dovesse versare l'imposta anche relativamente alle parti strutturali del cartello.

Ed ancora, la sentenza impugnata non ha minimamente fatto cenno alla disamina del motivo di accoglimento da parte della C.T.P., secondo cui il Comune di Modugno non aveva tenuto conto della comunicazione delle disdette di impianti del 31.12.2014. Comunicazione, questa, di cui la difesa comunale ammette, solo in fase di appello, il possibile smarrimento, ove la comunicazione fosse stata trasmessa all'allora Concessionaria Cerin s.r.l.. Trattasi di omessa motivazione su un fatto dirimente, che avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa⁹.

⁸Cass. Civ. SS.UU. , sent. n. 24148 del 2013 : *"La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento,..."* (conf. Anche: sentt. nn. 2272/07, 828/07, 18214/06, 7476/01, 5235/01).

Cass. Civ. , sent. n. 8304 del 2015: *"E' nulla la sentenza in cui la motivazione risulti del tutto apodittica in ordine ad uno specifico punto di gravame"*

Cass. Civ., sent. n. 2464 del 2000: *"Il giudice di merito, sebbene non sia tenuto ad analizzare e discutere distintamente i singoli elementi di prova acquisiti al processo, deve comunque tener conto, nella valutazione complessiva, di tutte le circostanze decisive risultanti dal complesso probatorio e mettere in rilievo quanto è necessario per chiarire e sorreggere adeguatamente la ratio decidendi"* Cass. Civ. , sent. n. 17817 del 2005: *"la S.C. non può abdicare ad ogni compito di verifica della sussistenza di una valida motivazione, dovendosi pur sempre discriminare tra obbligo formale di motivare e obbligo di fondare in modo sufficiente il proprio convincimento; ma in entrambe le ipotesi, è imposto al giudice di spiegare il decisum in base a criteri non viziati da errori logici e giuridici e anche di risolvere le questioni di fatto secondo i canoni metodologici che dall'ordinamento giuridico sono per essa immediatamente espressi o, comunque, ricavabili."*

⁹Cass. Civ. Ord. n. 12123 del 2013 *"L'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia dal ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi di impugnazione (nei giudizi di impugnazione)..."* (Vedasi anche Cass. Civ. , sent. n. 11801 del 2013,

Inoltre, va precisato che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non vi è, ad oggi, alcuna pronuncia intervenuta in Commissione Regionale tra il Comune di Modugno e la Studiocinque identica a quella qui gravata.

Quella cui la sentenza si riferisce riguarda, certamente, una controversia instaurata tra lo stesso Ente ed altra impresa pubblicitaria.

-2.b) La Commissione Tributaria Regionale barese ha completamente pretermesso di esaminare la questione, sollevata in sede processuale di appello, della sopravvenuta illegittimità delle maggiorazioni tariffarie operate dal Comune di Modugno anche per l'anno 2015, acclarata a seguito della ridetta sentenza della Consulta n. 15/2018.

Sul punto, va segnalato che detta questione, sollevata durante il giudizio di appello, in quanto sopravvenuta a quello di primo grado, non ha formato oggetto di esposizione dei fatti o di argomentazione alcuna da parte dell'Organo Delibante.

Orbene, si rileva che, laddove il Collegio in seconde cure l'avesse esaminata in maniera approfondita, sarebbe probabilmente giunto a conclusioni diverse rispetto a quelle riportate nella pronuncia avversata.

Anche in virtù di ciò, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari appare viziata da radicale mancanza della motivazione¹⁰.

In virtù di quanto suesposto, si chiede a Codesta Ecc.ma Corte:

-"Se risulti viziata la sentenza che non abbia tenuto conto di più fatti decisivi, per il giudizio avente ad oggetto documentazione probatoria

secondo cui: "La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione per relationem resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo p.d.i. gravame;"

Cass. Civ., sent. n. 12664 del 2012: "Il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente o per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito" (conf. Anche sent. n. 25866/2010)

¹⁰ Cass. Civ., sent. 7983 del 2014: "...a) l'«omesso esame» non può intendersi che «omessa motivazione», perché l'accertamento se l'esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali, ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l'omissione e non più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell'estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione"

versata in atti sulla quale non è stata contestazione da controparte in ordine alla conformità ai fatti reali.”;

e, inoltre,

“-“Se tale omissione importi la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e/o difetto di motivazione su plurime eccezioni sollevata dalla ricorrente anch’esse decisive per l’esito del giudizio.”.

Per tutti i motivi esposti, la ricorrente Studiocinque Outdoor s.r.l.u., in persona del suo legale rappr.te, come in epigrafe rappresentata e difesa,

CHIEDE

che Codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento integrale del rassegnato ricorso, siccome fondato, in fatto e diritto,

VOGLIA

-1) Cassare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sez. 4^a, n. 3113 del 10.11.2021, depositata in data 29.11.2021, non notificata ai reciproci procuratori costituiti;

-2a) Enunciare il principio di diritto cui dovrà uniformarsi il Giudice del rinvio, rimettendo la causa dinanzi ad altra Commissione Tributaria Regionale,

ovvero,

-2b) Decidere la causa nel merito, ove non siano ritenuti necessari ulteriori accertamenti in fatto;

e per l'effetto, in accoglimento della domanda originaria,

-3) Accogliere l'opposizione formulata con il ricorso R.G. n. 3590/2016, presso la C.T.P. di Bari, annullando l'atto di accertamento n. 4900 dell'08.02.2016.

Con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Ai fini fiscali dichiara che il valore della lite è di € 4.866,00, delle cui spese, si ribadisce, il procuratore si dichiara antistatario.

Si depositano:

-copia conforme fascicoli procedure pregresse e

Studio Legale
Avv. Carmelina di Gifico
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori
Avv. Natalia di Gifico
corso M. R. Imbriani n. 187 - 76125 Trani (Bt)
Telefono e Fax 0883-585.045 -Mob.: 320-644.65.64
e-mail: studiolegaledigifico@libero.it
carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it

-copia conforme autentica della sentenza impugnata.

Con perfetta osservanza.

Trani- Roma , li 08.03.2022

avv. Carmelina di Gifico